

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Provincia di Venezia

Atti non a Rep. n. ____/2015

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2015-2016 E ANNO SCOLASTICO 2016-2017. CIG 63450672EE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APPALTO ALLA DITTA

Il giorno (.....) del mese di dell'anno 2015 nella sede municipale del Comune di San Michele al Tagliamento

Tra

Il, nato a (....) il, cod. fiscale n° domiciliato per la sua carica presso il Comune di San Michele al Tagliamento, Piazza Libertà, 2 che interviene nel presente atto in esecuzione della determinazione n. del in rappresentanza e per conto del Comune di San Michele al Tagliamento – C.F. e P.I. 00325190270, che nel prosieguo verrà chiamato “stazione appaltante”;

E

Il Sig., nato a (....) il, cod. fiscale n° legale rappresentante/procuratore della Ditta con sede in A (....), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n° - P. IVA n. che, per brevità, nel prosieguo, verrà chiamata “appaltatore” o “ditta appaltatrice”.

Premesso

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 30/04/2015 è stata

approvata l'esternalizzazione del servizio di trasporto scolastico di cui trattasi, definito un budget complessivo e dato mandato al dirigente del settore amministrativo per l'assunzione degli atti gestionali di competenza;

- che con determinazione del Dirigente del Settore Amministrativo n° del 06/08/2015 è stata indetta una gara aperta per l'affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico a.s. 2015-2016 e a.s. 2016-2017, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, ai sensi degli articoli 55 e 124 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (d'ora in avanti Codice Contratti) e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- che con determinazioni del Dirigente del Settore Amministrativo n° del, a seguito di esperimento di gara di cui trattasi è stata affidata in favore della ditta con sede in cod. fisc. p.iva che ha presentato una offerta economica determinando un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € + Iva 10%.

Tutto ciò premesso si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il, nella sua qualità di Dirigente del Settore Amministrativo del Comune di San Michele al Tagliamento e in nome, per conto ed interesse del Comune medesimo, affida alla ditta con sede in A a mezzo del (rappresentante legale/procuratore speciale), cod. fiscale n° nato a il

....., il Servizio trasporto scolastico per l'anno scolastico 2015-2017 secondo quanto previsto dal Capitolato d'appalto della procedura in argomento.

Oggetto del presente contratto riguarda l'espletamento a favore del Comune di San Michele al Tagliamento del servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni, meglio sotto specificato e riguardante:

- plesso scolastico di Bibione: servizio di andata e ritorno degli alunni della scuola primaria (dal lunedì al venerdì con un rientro pomeridiano il martedì) e secondaria (dal lunedì al sabato);

- plesso scolastico di San Michele al Tagliamento: il ritorno di un rientro settimanale pomeridiano (mercoledì) per la scuola primaria;

- plesso scolastico di Cesarolo: il ritorno del rientro settimanale pomeridiano (giovedì) per la scuola primaria, il servizio di andata e ritorno della scuola secondaria nella giornata del sabato;

- Scuola paritaria per l'infanzia di Cesarolo: servizio di solo ritorno dal lunedì al venerdì (accompagnatore a carico scuola materna).

Il presente appalto viene concesso dal Comune ed accettato dalla ditta appaltatrice sotto l'osservanza, piena, assoluta ed incondizionata delle modalità previste dal Capitolato per il servizio di trasporto scolastico e dei requisiti sottoscritti con l'offerta economica sottoscritta e trasmessa al Comune a mezzo pec, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare senza riserva alcuna che, debitamente vistato in ogni suo foglio, quantunque non materialmente allegato, si intende integralmente riportato e trascritto nel presente contratto.

ART. 2 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante all'appaltatore per la fornitura in parola è fissato nell'importo complessivo di €

oltre ad IVA nella misura di legge per l'annualità di durata del contratto, come da offerta presentata in sede di gara.

Il prezzo offerto a kilometro è di € Il prezzo di aggiudicazione a kilometro è di €

Il prezzo di aggiudicazione si intende a misura sulla base dei chilometri indicati nei percorsi di cui agli allegati sub 1) e sub 2) del Capitolato di gara, mentre il prezzo chilometrico offerto è fisso per tutta la durata dell'appalto.

Il prezzo chilometrico offerto rimane invariato fino ad una maggiorazione in piu' del 3% dei Kilometri indicati negli allegati sub 1 e sub 2, ovvero in meno del 30% degli stessi, restando l'aggiudicatario tenuto all'adempimento del servizio alle medesime condizioni offerte in sede di gara.

Il corrispettivo annuo viene calcolato a misura in base ai KM percorsi e concordati in sede di percorsi.

Qualora la variazione dei percorsi supererà il 3%, l'importo di aggiudicazione, rapportato con il numero di KM. di percorrenza annui stimati convenzionalmente (14.897) sarà utilizzato per determinare variazioni del corrispettivo (in aumento o diminuzione) nei limiti del 30% del valore complessivo del contratto di appalto.

La fattispecie del servizio in appalto, non richiedendo la necessità di redazione del DUVRI, comporta un importo per gli oneri di sicurezza da interferenza pari a zero.

Fa parte integrante del contratto e si intende allegata allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente unita al medesimo ma depositata agli atti

della stazione appaltante, l'offerta economica presentata dalla ditta in sede di gara.

ART. 3 - DURATA E DECORRENZA DEL SERVIZIO

Il servizio viene appaltato per gli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017 (con possibilità di rinnovo per altri due anni scolastici).

Per l'anno scolastico 2015-2016 il calendario è il seguente:

- per la scuola Materna di Cesarolo con decorrenza presunta dal 07.09.2015 e termine del servizio al 30.06.2016;

- per le scuole secondarie e primarie:

a) con decorrenza dal 16.09.2015 al 19.09.2015 senza rientro pomeridiano;

b) dal 21.09.2015 con rientro pomeridiano;

c) termine del servizio il giorno 08.06.2016.

Per gli anni scolastici successivi si farà riferimento al calendario approvato dai competenti organi scolastici.

Il servizio non viene richiesto nelle giornate delle festività obbligatorie e delle vacanze scolastiche, secondo i calendari forniti dalle scuole.

ART. 4 – PAGAMENTI

I pagamenti a favore dell'appaltatore, a titolo di corrispettivo del servizio, saranno effettuati con cadenza bimestrale, su presentazione di regolare fattura, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità della ditta appaltatrice e previo accertamento della regolare esecuzione del servizio da parte del Dirigente del Settore Amministrativo.

Le fatture saranno di pari importo (pari ad un quinto del costo annuale del contratto), tranne l'ultima per la quale verranno effettuati i conguagli in base ai Km effettivamente percorsi e concordati con l'Amministrazione

comunale (incluse sostituzioni o uscite non previste in sede di offerta).

Per quanto riguarda la capacità economico-finanziaria si fa espresso riferimento alla documentazione trasmessa e sottoscritta in sede di presentazione di offerta, comprensiva di idonea dichiarazione bancaria di capacità dell'azienda e di autodichiarazione ex. D.P.R. 445/2000 di aver espletato negli ultimi due anni servizi analoghi senza che siano state effettuate rescissioni di contratto per fatti imputabili alla ditta.

ART. 5 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere effettuato dall'appaltatore con puntualità e perizia tutti i giorni del calendario scolastico, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale.

Il servizio dovrà essere svolto in modo di consentire agli alunni il rispetto degli orari di ingresso ed uscita indicati dalle autorità scolastiche.

Il numero degli alunni trasportati verrà reso noto alla ditta aggiudicataria dell'appalto prima dell'inizio dell'anno scolastico. Ad esclusivo titolo indicativo il numero degli alunni e il chilometraggio di percorrenza relativi all'anno scolastico 2015-2016 è quello indicato negli allegati sub 1 e sub 2 del Capitolato di gara.

Il servizio è articolato come da programmazione da parte dell'Istituto Comprensivo "Tito Livio" di San Michele al Tagliamento e della Scuola Paritaria per l'Infanzia "Santa Maria Goretti" di Cesarolo, da effettuarsi con mezzi idonei per capienza ed in base ai percorsi previsti nel Capitolato (allegati 1 e 2). Si specifica che non viene garantito il servizio di assistenza dopo l'uscita scolastica.

L'Amministrazione, nel corso dell'appalto, si riserva la facoltà di modificare,

ridurre, ampliare gli orari del servizi, nonché effettuare variazioni sull'organizzazione del servizio, sull'orario di passaggio, sull'individuazione delle fermate effettuate in base ad esigenze scolastiche, senza che l'appaltatore possa vantare alcun diritto.

Il servizio fornito dalla ditta appaltante che non ha avuto esecuzione a causa di scioperi, ovvero a causa di chiusura dei plessi scolastici per cause non imputabili al Comune, verrà compensato con altri servizi, che verranno richiesti di volta in volta, per urgente sostituzione degli autisti comunali o per avaria degli scuolabus comunali.

ART. 6 – GARANZIE E RESPONSABILITA’.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi ed antinfortunistici sono a carico dell'appaltatore che ne è il solo responsabile.

La ditta aggiudicataria è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati nello svolgimento della propria attività a persone o cose anche per cause di forza maggiore. L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità. Le eventuali spese che l'Amministrazione Comunale dovesse sostenere a tale titolo, saranno dedotte dai crediti della ditta appaltatrice ed in ogni caso da questa rimborsate.

A tal fine l'impresa dovrà produrre prima della stipula del contratto una polizza per responsabilità civile R.C./R.C.T. con massimali minimi di € 5.000.000,00, da intendersi come integrativa o aggiuntiva rispetto a quelle, obbligatorie per legge, relative ai singoli automezzi e per il personale:

- per danni e responsabilità civile verso terzi che possono derivare agli operatori od essere da questi causati agli utenti, a terzi, ai loro beni o strutture durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni

responsabilità;

- a copertura dei rischi connessi al trasporto degli alunni dell'Istituto Comprensivo "Tito Livio" e degli alunni e dell'accompagnatrice della Scuola Paritaria dell'Infanzia "Santa Maria Goretti" che vengono considerati terzi trasportati nonché tutte le operazioni preparatorie ed accessorie in genere, attinenti all'espletamento del servizio oggetto del presente appalto. Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla ditta appaltatrice sia nei confronti di terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Ente. La ditta aggiudicataria risponderà per intero dei sinistri che possano colpire l'alunno durante il trasporto scolastico e della perdita o rottura delle cose che l'alunno porta con sé, esonerando il Comune da ogni addebito civile.

L'impresa si obbliga ad usare speciale prudenza e diligenza nella condotta della guida e nelle fasi di salita dei bambini sugli scuolabus e della loro discesa, assicurando che anche tali operazioni si svolgano senza pericoli per la loro incolumità, provvedendo a tal fine ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per le responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 del C.C. precisando che si debbano considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscano la persona durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere al trasporto, durante le soste e le fermate. L'adempimento degli obblighi assicurativi dovrà essere documentato da parte della ditta appaltatrice, prima dell'espletamento del servizio.

ART. 7 – PERSONALE E MEZZI

Per effettuare il servizio di trasporto scolastico l'impresa deve disporre del seguente personale e attrezzature, sostenendone interamente il carico economico per quanto attiene i compensi, riparazioni ordinarie e straordinarie, spese carburante e quante altre attinenti al servizio di cui trattasi:

- Personale: autisti in possesso di regolare patente di guida "D" e certificato di abilitazione professionale (CQC) per condurre automezzi in servizio pubblico, nonché di tutti i requisiti previsti dalla Legge in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada. Si precisa che per ciò che riguarda il trasporto scolastico degli alunni frequentanti la Scuola Materna di Cesarolo, il servizio di assistenza sugli scuolabus rivolto a garantire la sicurezza nel trasporto dei bambini, viene obbligatoriamente svolto dal personale in servizio presso la rispettiva scuola d'infanzia, con la quale il gestore del servizio dovrà rapportarsi direttamente.

- La Ditta appaltatrice dovrà comunicare, prima dell'espletamento del servizio, l'elenco del personale addetto alla guida, corredato da copie delle rispettive patenti ed abilitazioni. La ditta aggiudicataria dichiara l'esatta applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul lavoro, come previsto dal D.Lgs. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.. Per i prestatori di lavoro, a qualsiasi titolo essi svolgano attività in favore della ditta appaltatrice, dovrà essere stipulata polizza assicurativa con massimale per sinistro e per singolo prestatore di lavoro non inferiore a € 1.000,000,00.

- Attrezzature: n. 2 mezzi con posti sufficienti per garantire il servizio e poter percorrere la viabilità comunale. I trasportati dovranno

obbligatoriamente essere tutti seduti. I mezzi dovranno essere in ottime condizioni di efficienza, preventivamente collaudati per il servizio pubblico di linea ed immatricolato in servizio di noleggio con conducente, nonché rispondere alle caratteristiche previste dal D.M. 18.04.1977 e successive Circolari del Ministero dei Trasporti 124/81, 4104/77, 4280/93 e n. 4332/93. Gli automezzi utilizzati dovranno essere sottoposti a revisione annuale in base alla vigente normativa e mantenuti in perfette condizioni di pulizia. Si richiama, ai fini della disciplina del servizio oggetto dell'appalto, la seguente normativa:

- o D.M. Trasporti 31.01.1977 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico", artt. 1-2-3 -4 e 5;
- o Circolare Ministero Trasporti 11.03.1997 n. 23 ad oggetto "D.M. 31.01.77 -Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico", artt. 1-2-3-4 e 5;
- o D.M. Trasporti 20.12.1991 n. 448 relativamente ai requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada;
- o Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";
- o Circolare Ministero Trasporti 21.02.1994 n. 21;
- o D.M. 31.01.1997 "nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico"
- o Circolare Ministero Trasporti 11.03.1997 n. 23;
- o D.M. 23.12.2003 "Uso, destinazione e distrazione degli autobus".

La copertura assicurativa sull'automezzo utilizzato dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 07/09/2005 n. 2009 con l'adeguamento dei minimi di garanzia come previsto dal D.Lgs. 06.11.2007 n. 198 e dovrà

essere estesa a tutti i trasportati.

ART. 8 – CAUZIONE DEFINITIVA E SPESE CONTRATTUALI

A garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali, l'appaltatore dovrà costituire un deposito cauzionale in numerario o in Titoli di Stato o garantiti dallo Stato, o da fideiussione bancaria o da polizza assicurativa ai sensi delle vigenti norme pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

La stessa dovrà essere corrisposta ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

La cauzione resta vincolata fino alla scadenza del contratto o comunque fino alla risoluzione di eventuali controversie o contestazioni. La cauzione dovrà essere reintegrata qualora l'Amministrazione Comunale debba valersi, della stessa in tutto o parte, durante l'esecuzione del contratto.

Tutte le spese di contratto, bolli, registrazioni, accessori e conseguenti saranno a carico dell'aggiudicatario.

ART. 9 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è personalmente responsabile, sul piano civile e penale, dell'inosservanza di tutte le prescrizioni, obblighi e modalità stabiliti dal vigente Codice della Strada in merito all'idoneità del veicolo, alle necessarie e opportune misure cautelari, all'incolumità della circolazione e quanto inerente.

L'appaltatore è inoltre responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali danni cagionati ai trasportati, a terzi e a cose nello svolgimento del servizio assunto e regolato dal presente Capitolato.

ART. 10 – INADEMPIENZE E PENALITA'

L'appaltatore è soggetto all'applicazione delle seguenti penalità, da applicarsi previo provvedimento formale dell'Amministrazione:

a) € 200,00 per le infrazioni di lievi entità (ritardo nello svolgimento del servizio nel limite dei 5 minuti, variazioni di percorso non autorizzate od altre simili infrazioni, salvo che il fatto non costituisca reato o disagio agli utenti);

b) mancato impiego di mezzi con le caratteristiche indicate nell'offerta migliorativa, € 200,00 per giornata di mancato impiego;

c) mancata messa a disposizione di mezzo per uscita o sostituzione come da offerta di cui al disciplinare di gara, € 500,00 per ogni rifiuto;

d) ritardo nel tempo di intervento previsto per la sostituzione di mezzi in avaria rispetto a quanto indicato in offerta migliorativa € 500,00;

e) € 800,00 nel caso di infrazioni più gravi (ritardo negli orari eccedenti i 5 minuti, utilizzo di automezzi non autorizzati, utilizzo di personale inadeguato, arbitrarie interruzioni del servizio, imperfetta manutenzione dei veicoli, trasporto di persone non autorizzate, mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza, gravi e ripetute violazioni al Codice della Strada, ovvero l'inottemperanza genericamente intesa alle disposizioni previste dall'Amministrazione Comunale), salvo che il fatto non costituisca decadenza ai sensi del successivo art. 13;

e) detrazione sul dovuto delle spese che l'Amministrazione Comunale dovesse sostenere per eseguire il servizio d'ufficio in caso di irregolarità o mancata erogazione del servizio imputabile all'appaltatore.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa avrà facoltà di contro

dedurre nel termine di 10 giorni dalla data della notifica. Detta somma sarà detratta dalla fattura riferita al mese in cui si è verificata l'inadempienza e a fronte di tale decurtazione la Ditta emetterà regolare nota di accredito, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 633/72.

ART. 11 – DIVIETO DI SUBAPPALTO O DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' assolutamente proibito all'aggiudicatario di subappaltare il servizio o comunque cedere il contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e dell'incameramento della cauzione e del risarcimento danni, ovvero subappaltare in misura superiore al 30% del valore del contratto.

Il subappalto è vietato se non è stato indicato in sede di offerta.

ART. 12 – DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio od in caso di recidiva delle mancanze di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione Comunale potrà, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo di raccomandata A/R, risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti, rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, ove, ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti. Le inadempienze possono brevemente essere così riassunte:

- a) omissione a provvedere all'espletamento del servizio, salvo i casi di forza maggiore debitamente documentati;
- b) cessioni ad altri dei diritti ed obblighi inerenti il presente Contratto;
- c) infrazioni contrattuali debitamente accertate e notificate la cui frequenza

sia tale da non garantire il buon andamento del servizio.

Qualora la Ditta dovesse rescindere il contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, l'Amministrazione sarà tenuta a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo, a titolo di risarcimento danni, oltre agli eventuali maggiori danni riscontrati.

Sarà inoltre addebitata alla Ditta appaltatrice la maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altre Ditte concorrenti a titolo di risarcimento danni.

ART. 13 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'aggiudicatario prima di iniziare il servizio ed ogni qualvolta effettui una modificazione in tal senso, deve depositare presso gli uffici comunali, copia della carta di circolazione, del certificato di collaudo e del certificato di assicurazione dell'autoveicolo impiegato, nonché il nominativo dell'autista adibito al servizio.

Qualsiasi modifica al mezzo utilizzato per il servizio deve essere comunicata al Comune, che si riserva, quando ne sia il caso, di far sottoporre l'autoveicolo a nuove visite e prova da parte dell'Ufficio Provinciale M.C.T.C. competente.

La ditta appaltatrice è tenuta a comunicare tempestivamente tutti gli incidenti verificatisi, anche quando nessun danno si sia verificato. Qualora detti incidenti siano riconducibili alla responsabilità del conducente, la ditta appaltatrice deve comunicare all'Amministrazione i provvedimenti adottati nei suoi confronti.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3, comma 8, della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., ed in

particolare si impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, nonché a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica dei medesimi.

Sono altresì a carico della ditta appaltatrice gli oneri per gli eventuali servizi sostitutivi dei mezzi nonché tutte le spese necessarie per la regolare e completa attuazione del servizio.

ART. 14 – VIGILANZA E CONTROLLI

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di:

a) effettuare a mezzo di proprio rappresentante, in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio, i controlli e le ispezioni sul servizio svolto, al fine di accertare: l'idoneità dei mezzi di trasporto e del personale posto alla guida degli automezzi, il rispetto delle disposizioni in merito al numero di corse giornaliere da effettuare, al numero di utenti trasportati, la corrispondenza dei nominativi con quelli forniti all'Amministrazione, il rispetto degli orari e dei percorsi;

b) impartire direttive all'appaltatore in ordine allo svolgimento del servizio, nonché ordinare tutte le riparazioni e sostituzioni ritenute necessarie;

c) richiedere all'appaltatore di adottare opportuni provvedimenti nei confronti del personale dipendente dallo stesso, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio, ciò avverrà in contraddittorio fra le parti.

Eventuali carenze rilevate da tecnici comunali preposti al controllo saranno segnalate per iscritto all'appaltatore che dovrà provvedere ad integrazioni e/o sostituzioni, in difetto, ricorreranno le ipotesi di cui all'art. 10.

L'impresa si obbliga altresì:

a) a sottostare a tutte le ispezioni dell'Ispettorato alla Motorizzazione Civile e degli Ispettori del Comune e ad adottare tutte le misure di sicurezza che venissero prescritte dai medesimi;

b) ad ottemperare a tutte le richieste dei funzionari ispettivi, sia per quanto riguarda l'esame degli automezzi e degli impianti sia per quanto riguarda le ispezioni;

c) ad osservare tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico, nonché tutte le disposizioni riguardanti la circolazione, con particolare attenzione alle norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza dei mezzi, sia per quanto riguarda la condotta di marcia.

ART. 15 – CONTROVERSIE

Per eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto ai sensi di quanto previsto dalla lettera di invito è competente il Foro di Pordenone.

ART. 16 -TRATTAMENTO DATI (art.7, D. Lgs. 196/2003)

La ditta appaltatrice si obbliga al rispetto alle disposizioni in materia di privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. L'Amministrazione comunale, titolare del trattamento dei dati personali relativi al servizio di trasporto scolastico, designa l'affidatario Responsabile del trattamento dei dati che acquisirà in ragione dello svolgimento del servizio.

ART. 17 – FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto viene stipulato in forma pubblica amministrativa.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del

contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad Iva, che l'appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del d.p.r. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo.

ART. 18 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

La Ditta Aggiudicataria è comunque tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione di nuove normative.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di S. Michele al T.

Per la Ditta

.....

.....

.....

.....